
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

Capitolo 18
LE CESSIONI E I CONFERIMENTI DI
AZIENDA

di Federico Trutalli e Andrea Mantellini

Sommario: **1.** Cessione d'azienda **1.1.** Aspetti contabili relativi alle operazioni di cessione di azienda regolate dall'IFRS 3 (cenni) **1.2.** Trattamento fiscale delle operazioni di cessione di azienda regolate dall'IFRS 3 **1.3.** Aspetti contabili relativi alle operazioni di cessione di azienda c.d. *under common control* **1.4.** Trattamento fiscale delle operazioni di cessione di azienda *under common control* **2.** Conferimento d'azienda **2.1.** Aspetti contabili relativi alle operazioni di conferimento di azienda regolate dall'IFRS 3 (cenni) **2.2.** Trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di azienda regolate dall'IFRS 3 **2.3.** Aspetti contabili relativi alle operazioni di conferimento di azienda c.d. *under common control* **2.4.** Trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di azienda *under common control*

I. CESSIONE D'AZIENDA

Ai fini che qui interessano, in ottica IAS le operazioni di cessione di azienda si distinguono tra:

- operazioni effettuate in ipotesi di soggezione al c.d. *common control* e
- operazioni diverse da queste ultime.

Appartengono alla prima categoria le operazioni che vengono concluse all'interno di un gruppo societario; ovvero, in linea generale, le aggregazioni aziendali – ivi incluse le cessioni di aziende – che coinvolgono imprese o aziende che sono controllate dallo stesso soggetto (o dagli stessi soggetti), sia prima che dopo l'aggregazione stessa. In tale ipotesi, il controllo non deve essere di natura temporanea, in base alle definizioni contenute nell'IFRS 3, appendice B, par. B1.

La peculiarità caratterizzante le operazioni di cessioni di azienda che avvengono *under common control* è che per le stesse, sotto un profilo contabile, l'IFRS 3 non trova applicazione¹. Ai soggetti IAS *adopter* che, invece, danno luogo ad operazioni di aggregazione estranee ad una ipotesi di comune controllo – ossia operazioni non *infra-gruppo*, concluse tra soggetti terzi – risulterà applicabile l'IFRS 3.

L'IFRS 3, *Business combinations*, prevede un trattamento contabile indifferenziato per tutte le operazioni di riorganizzazione aziendale incluse nella definizione di “aggregazione aziendale” adottata dal medesimo principio contabile internazionale. Non vengono fatte distinzioni, quindi, tra le diverse tipologie di operazioni straordinarie come comunemente intese anche dalla prassi nazionale (cessione, conferimento, fusione, ecc.).

In base all'ordine espositivo prescelto, vengono di seguito trattate le operazioni di cessione di azienda condotte tra soggetti “terzi”, e, quindi, le operazioni che avvengono *under common control*, avendo riguardo – rispettivamente – per gli aspetti contabili salienti e per le conseguenze di natura tributaria che ne derivano.

I.1. Aspetti contabili relativi alle operazioni di cessione di azienda regolate dall'IFRS 3 (cenni)

Una aggregazione aziendale è definita come una operazione in cui un acquirente acquisisce il controllo di una o più attività aziendali, costituite da fattori di produ-

¹ Cfr. IFRS 3, par. 2.c) e appendice B, parr. B1-B4.

zione, e processi applicati a tali fattori, che sono in grado di creare profitti².

Tra le casistiche fornite dall'IFRS 3³ si annovera l'acquisto dell'attivo e/o l'assunzione del passivo di una entità da parte di una altra entità tramite il trasferimento di denaro. Nei suddetti termini, è di tutta evidenza come la operazione di cessione di azienda – intesa, appunto, come il trasferimento di un intero complesso aziendale (ovvero di un ramo di esso) a fronte della corresponsione di un prezzo – rientri propriamente tra le *business combinations* alle quali è possibile applicare il trattamento contabile previsto dall'IFRS 3.

Sia pur per inciso, è da osservare che, a differenza dei principi contabili internazionali, i principi contabili nazionali non prevedono regole specifiche per quanto attiene la contabilizzazione di una operazione di cessione d'azienda. Tuttavia, da un punto di vista sostanziale, non emergono particolari differenze nella rappresentazione contabile di una cessione d'azienda secondo i principi contabili internazionali (ovvero applicando l'IFRS 3) rispetto alla prassi contabile nazionale. Infatti, in entrambi i casi, le attività e/o le passività trasferite sono recepite nella contabilità dell'acquirente a valori correnti (*fair market value*), e non ai valori contabili risultanti dai libri del cedente, unitamente alla rilevazione, se del caso, del valore di avviamento. Inoltre, in entrambi i casi, ai fini contabili non rileva il fatto che venga trasferita un'azienda o un ramo di essa.

Il metodo di contabilizzazione previsto dall'IFRS 3 è denominato *acquisition method*⁴ (metodo dell'acquisizione) e si articola, in generale, nelle seguenti fasi:

1. identificazione del soggetto acquirente;
2. determinazione della data di acquisizione;
3. rilevazione e valutazione delle attività acquisite, e delle passività assunte, individualmente identificabili;
4. rilevazione e valutazione dell'avviamento o di un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli.

L'IFRS 3 si pone dal punto di vista dell'acquirente, ovvero sia del soggetto che registra le attività acquisite e le passività assunte.

Le suddette fasi vengono analizzate di seguito con riferimento al caso della cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Fase 1: Identificazione dell'acquirente – L'IFRS 3 definisce il soggetto “acquirente” come l'entità aggregante che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali aggreganti. In una cessione d'azienda l'acquirente è quindi facilmente identificabile con il soggetto che corrisponde il prezzo.

Fase 2: Determinazione della data di acquisizione – L'acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero sia la data in cui ottiene effettivamente il controllo dell'azienda acquisita, generalmente identificata nella data in cui l'acquirente trasferisce legalmente il corrispettivo e acquisisce le attività / assume le passività dell'azien-

² IFRS 3, appendice B, parr. B5 e B7. Per le acquisizioni concluse a partire dal 1° gennaio 2020, la definizione di aggregazione aziendale contenuta nel paragrafo B7 è la seguente: “*un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di assicurare beni o servizi ai clienti generando reddito da investimenti (per esempio dividendi o interessi) o altri tipi di reddito da attività ordinarie*”.

³ IFRS 3, appendice B, par. B5, lettere a) e b).

⁴ Si noti che fino al 30 giugno 2008, la precedente versione dell'IFRS 3, emanata nel 2004, prevedeva l'applicazione del c.d. *purchase method*.

da trasferita⁵.

Fase 3: Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte – Al momento dell'acquisizione del controllo, l'acquirente deve identificare le attività acquisite e le passività assunte.

Affinché siano rilevate come tali, e contabilizzate di conseguenza, esse devono:

- a) soddisfare le definizioni di attività e passività contenute nel *framework* IASB per la preparazione e la presentazione del bilancio⁶; e
- b) essere parte dello scambio avvenuto, e non il risultato di operazioni distinte.

L'applicazione da parte dell'acquirente dei principi e delle condizioni di rilevazione contabile sopra descritte può condurre – secondo l'IFRS 3 – a rilevare alcune attività e passività che non erano precedentemente rilevate come attività e passività nel bilancio dell'azienda acquisita. Per esempio, l'acquirente rileva le attività immateriali identificabili acquisite⁷, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, anche se non erano rilevate come attività nel bilancio dell'azienda acquisita in quanto – ad esempio – sviluppate internamente imputando a Conto economico i relativi costi⁸.

Le attività e/o passività acquisite, come sopra identificate, sono quindi contabilizzate dall'acquirente al loro *fair value* alla data di acquisizione, come se fossero acquistate individualmente⁹.

Il *fair value* (valore equo) è definito come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in

⁵ Il paragrafo 9 dell'IFRS 3 osserva che l'acquirente potrebbe anche ottenere il controllo in una data antecedente, o susseguente, alla data di chiusura del contratto di trasferimento. Per esempio, la data di acquisizione può precedere la data di chiusura del contratto se un accordo scritto tra le parti dispone che l'acquirente ottenga il controllo dell'acquisita in una data antecedente detta data. Nell'identificare la data di acquisizione, quindi, secondo l'IFRS 3, un acquirente deve considerare tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

⁶ Ad esempio, i costi di ristrutturazione (dismissione dipendenti, ecc.) che l'acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l'acquirente non rileva quei costi nell'ambito dell'applicazione del metodo dell'acquisizione, ma nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

⁷ I beni immateriali sono individualmente identificabili quando: (i) sono separabili rispetto all'azienda che li possiede (ovvero cedibili, trasferibili, suscettibili di essere concessi in licenza, ecc.); (ii) derivano da diritti legali o contrattuali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti ed obbligazioni. L'impresa deve disporre del controllo di tali beni, inteso come il potere di usufruire dei benefici economici futuri derivanti dalla risorsa in oggetto e di limitare l'accesso a tali benefici da parte di terzi.

⁸ Il principio contabile segnala alcune tipologie di attività acquisite/passività assunte che meritano particolare attenzione, quali (a) *leasing* operativo; (b) attività immateriali; (c) diritti riacquisiti.

⁹ Nel caso in cui il *fair value* della singola attività e passività sia maggiore, o minore, del relativo valore contabile, occorre rilevare anche la eventuale fiscalità differita emergente dal disallineamento tra il valore di bilancio conseguente alla aggregazione aziendale e il valore fiscalmente riconosciuto.

una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione¹⁰⁻¹¹.

Fase 4: Rilevazione e misurazione dell'avviamento o di un utile da un'operazione di aggregazione – L'acquirente deve rilevare, alla data dell'aggregazione, un avviamento, o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, a seconda che la differenza tra il corrispettivo trasferito¹²⁻¹³ e la sommatoria dei *fair value* delle attività e delle passi-

¹⁰ L'IFRS 3 richiama l'IFRS 13 ("Valutazione del *fair value*"), che definisce, più precisamente, il *fair value* come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione nel mercato principale (o più vantaggioso) alla data di valutazione, alle correnti condizioni di mercato (ossia un prezzo di chiusura), indipendentemente dal fatto che quel prezzo (che non deve essere rettificato dei costi dell'operazione) sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un'altra tecnica di valutazione. A questo proposito, il principio contabile cita tre tecniche di valutazione ampiamente utilizzate, ovvero: il metodo basato sulla valutazione di mercato, il metodo del costo (di sostituzione) e il metodo reddituale (che converte importi futuri, per esempio flussi finanziari o ricavi o costi, in un unico importo corrente attualizzato). Le tecniche di valutazione utilizzate per valutare il *fair value* devono massimizzare l'utilizzo di *input* osservabili rilevanti e ridurre al minimo l'utilizzo di *input* non osservabili. Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle valutazioni del *fair value*, l'IFRS 13 stabilisce una gerarchia che classifica in tre livelli gli *input* delle tecniche di valutazione adottate per valutare il *fair value*: massima priorità è attribuita ai prezzi quotati (non rettificati) in mercati attivi per attività o passività identiche (dati di Livello 1) e la priorità minima agli *input* non osservabili (dati di Livello 3).

¹¹ L'IFRS 3 prevede alcune eccezioni ai criteri di rilevazione e valutazione sopra descritti. In particolare:

- in deroga ai principi di rilevazione, l'acquirente deve riconoscere, alla data di acquisizione, una passività potenziale assunta in un'aggregazione aziendale se rappresenta una obbligazione che deriva da eventi passati e il cui *fair value* può essere misurato in modo attendibile;

- in deroga sia ai principi di rilevazione che al criterio di valutazione: (i) le imposte differite devono essere rilevate e valutate in conformità allo IAS 12, (ii) le passività (o, eventualmente, le attività) devono essere rilevate e valutate in conformità allo IAS 19; (iii) in caso il contratto di vendita dell'azienda preveda delle clausole di indennizzo a favore dell'acquirente per l'esito di un evento contingente o incerto relativo a un'attività o passività specifica, l'acquirente deve rilevare l'attività derivante da detti indennizzi all'atto dell'acquisizione, nello stesso momento in cui rileva l'elemento indennizzato, valutandola con lo stesso criterio con cui valuta quest'ultimo, ovvero: tipicamente, al *fair value*;

- in deroga ai criteri di valutazione, (i) l'acquirente deve valutare il valore di un diritto riacquisito rilevato come attività immateriale nell'ambito dell'aggregazione aziendale sulla base della durata residua del rispettivo contratto, (ii) una passività o uno strumento rappresentativo di capitale relativo a operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita o relativo alla sostituzione delle operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquisita con operazioni con pagamento basato su azioni dell'acquirente, deve essere valutata in conformità al metodo indicato nell'IFRS 2.

¹² Il corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al *fair value* calcolato come la somma dei *fair value*, alla data di acquisizione, delle attività trasferite e delle passività sostenute dall'acquirente. Esempi di potenziali forme di corrispettivo includono disponibilità liquide, altre attività, una attività aziendale o una controllata dell'acquirente, corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale ordinari o privilegiati, opzioni, warrant, ecc. In caso le attività (non monetarie) o passività trasferite dall'acquirente abbiano un valore contabile differente dal loro *fair value* alla data di acquisizione, l'acquirente dovrà rilevare la differenza a Conto economico. Il corrispettivo che l'acquirente trasferisce in cambio dell'acquisita comprende qualsiasi attività o passività risultante da accordi sul corrispettivo potenziale. L'acquirente deve rilevare il *fair value* alla data di acquisizione del corrispettivo potenziale come parte del corrispettivo trasferito in cambio dell'acquisita.

¹³ I costi correlati all'acquisizione, ovvero: i costi che l'acquirente sostiene per realizzare l'aggregazione aziendale, quali, ad esempio, le provvigioni d'intermediazione, le spese di consulenza, legali, contabili, perizie nonché altre spese professionali o consulenziali, costi amministrativi generali, ecc., devono essere contabilizzati dall'acquirente separatamente, come spese dei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi ricevuti.

vità identificabili acquisite sia positiva o negativa.

L'avviamento, o "*goodwill*", è quindi definibile come il maggior valore, rilevato in un'aggregazione aziendale, del coacervo di attività e passività trasferite (come un'azienda, o un ramo di essa) rispetto al *fair value* delle singole attività e passività¹⁴. Il *goodwill*, se rilevato, deve essere iscritto tra le attività patrimoniali.

Il principio contabile IAS 36 ("Riduzione di valore di attività") prevede che l'avviamento iscritto nell'attivo di bilancio non sia ammortizzato ma sottoposto ad una verifica di valore (c.d. *impairment test*)¹⁵:

- in ogni esercizio;
- in presenza di condizioni che possano indicare una perdita di valore¹⁶.

L'*impairment test* per la verifica di eventuali perdite di valore può essere effettuato in qualunque momento dell'esercizio, ma deve essere ripetuto alla stessa data negli esercizi successivi.

Il test in argomento consiste nella comparazione tra il valore contabile dell'aggregazione, incluso il relativo avviamento, ed il valore recuperabile della stessa. Nel caso in cui sia rilevata una riduzione del valore, l'avviamento deve essere svalutato.

Un'operazione di aggregazione aziendale può altresì rappresentare per l'acquirente, talvolta, un buon affare¹⁷, tale da determinare un'eccedenza negativa tra il corrispettivo ed il *fair value* delle attività e passività acquisite¹⁸.

L'eccedenza negativa deve essere iscritta come provento in Conto economico¹⁹.

Prima di riconoscere un utile derivante da un buon affare, tuttavia, l'acquirente deve rideterminare e verificare se ha correttamente identificato tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte, e, nel caso, deve preliminarmente procedere alla rilevazione di ogni ulteriore attività e passività dovesse emergere da questo processo²⁰.

Se, al termine dell'esercizio in cui ha luogo l'aggregazione, la contabilizzazione iniziale della medesima è incompleta, in quanto possono essere stati determinati solo provvisoriamente (i) i *fair values* da assegnare ad attività, passività o passività potenzialmente identificabili dell'acquisito, ovvero (ii) il corrispettivo trasferito per l'aggregazione, l'IFRS 3 prevede che l'acquirente debba rilevare le eventuali rettifiche: (i) entro

¹⁴ L'avviamento determinato in una operazione di *business combination* è sempre riferito all'acquisita e non all'acquirente.

¹⁵ L'IAS 36 statuisce che, nella valutazione per perdite di valore dell'avviamento, l'unità di riferimento per la verifica sia la *Cash Generating Unit* ("CGU") a cui è riferibile una parte o la totalità dell'avviamento, e non necessariamente l'impresa nel suo complesso.

¹⁶ Le condizioni che indicano una perdita di valore possono derivare da "Fonti informative esterne" o da "Fonti informative interne".

¹⁷ Ad esempio, il venditore potrebbe essere stato forzato alla vendita da situazioni economiche contingenti (necessità di mezzi finanziari, ecc.).

¹⁸ L'IFRS 3 non prevede la possibilità che emerga un "*badwill*" (avviamento negativo) – come il precedente principio contabile IAS 22 – ma qualifica l'eccedenza negativa come un utile derivante da un buon affare. Ciò in quanto nell'IFRS 3 gli oneri previsti sono già riflessi nella valutazione a *fair value* delle attività e passività acquisite.

¹⁹ Il principio contabile non individua in modo specifico la posta di Conto economico nella quale registrare l'eccedenza negativa in argomento, ma richiede che sia fornita informativa circa la voce del prospetto in cui tale utile è rilevato (IFRS 3, par. B64n).

²⁰ L'obiettivo della verifica è quello di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione.

12 mesi dalla data di acquisizione²¹, e (ii) con effetto retroattivo, a partire da detta data²². L'avviamento rilevato in sede di contabilizzazione iniziale deve essere rettificato di conseguenza, per un importo pari alla rettifica apportata al *fair value*, alla data di acquisizione, dell'attività, passività o passività potenziale rilevata o rettificata²³.

L'IFRS 3 non consente modifiche successivamente ai 12 mesi dall'acquisizione²⁴. Possono essere infatti rilevate ulteriori rettifiche solo per correggere errori in conformità allo IAS 8 ("Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori").

Infine, si consideri come il Conto economico dell'acquirente debba riconoscere gli utili e le perdite dell'acquisito successivi alla data di acquisizione, rilevando i ricavi e i costi dell'acquisito in base al valore attribuito all'aggregazione aziendale dall'acquirente medesimo, secondo i principi ed i criteri sopra descritti. Ad esempio, la quota di ammortamento rilevata, dopo la data di acquisizione, nel Conto economico dell'acquirente e riferita alle attività ammortizzabili dell'acquisito, deve basarsi sui *fair value* di tali attività ammortizzabili alla data di acquisizione.

1.2. Trattamento fiscale delle operazioni di cessione di azienda regolate dall'IFRS 3

Prima di entrare nel merito degli aspetti fiscali relativi ad un'operazione di cessione di azienda, occorre preliminarmente analizzare, più in generale, la specifica disciplina riservata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi ("TUIR") ai soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali per la determinazione del reddito d'impresa.

L'art. 83, nella formulazione vigente, prevede che, nella determinazione del reddito complessivo, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali, valgano, anche in deroga alle disposizioni del medesimo Testo Unico, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. Pertanto, per i soggetti IAS *adopter*, anche ai fini fiscali, assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto, appunto, dai principi contabili internazionali²⁵.

²¹ L'IFRS 3, par. 49, prevede che l'acquirente, durante il periodo di valutazione debba comunque rilevare le rettifiche degli importi provvisori come se la contabilizzazione iniziale dell'aggregazione aziendale fosse stata completata alla data di acquisizione. Pertanto, se necessario, l'acquirente deve rivedere le informazioni comparative per gli esercizi precedenti presentate in bilancio, incluso l'apporto di variazioni agli ammortamenti, alle svalutazioni o ad altri effetti economici rilevati nel completamento della contabilizzazione iniziale.

²² IFRS 3, parr. 45-50 e 61-62.

²³ IFRS 3, par. 48.

²⁴ IFRS 3, par. 50.

²⁵ Il comma 1-*bis* dell'art. 83 del TUIR (introdotto dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) stabilisce che ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, diversi dalle micro-imprese, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione previste per i soggetti IAS *adopter* contenute nel D.M. 1° aprile 2009, n. 48 e nel D.M. 8 giugno 2011. Da qui l'art. 2, primo comma, lett. a), del D.M. 3 agosto 2017, ove vengono precisate quali disposizioni recate dai suddetti decreti ministeriali siano da considerarsi compatibili ai fini della determinazione della base im-

Conseguentemente, stante quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 (c.d. Regolamento IAS), devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, che, nell'assunzione dei costi e dei ricavi, pongono prevalentemente riferimento alle condizioni di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1), e alle risultanze negoziali e all'acquisizione/passaggio della proprietà dei beni (comma 2), nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione non conformi all'anzidetto criterio²⁶.

Ai soggetti IAS si applicano in ogni caso le disposizioni del Testo Unico che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, o la loro esclusione, o ne dispongono la loro ripartizione in più periodi d'imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

Concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni dello stesso Testo Unico, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione dei principi contabili internazionali. Resta, altresì, ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 109, comma 3, con riferimento ai componenti da imputarsi al Conto economico ovvero a patrimonio, e 4, lettera b), ultimo periodo, con riferimento ai componenti negativi che, pur non imputati a Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge.

Avendo presente detti principi generali, procediamo nel seguito ad analizzare nel dettaglio gli aspetti fiscali afferenti il cedente e l'acquirente nel caso di cessione d'azienda, o ramo di essa.

Aspetti fiscali per il cedente – Per il soggetto cedente l'azienda, o il ramo d'azienda, ha rilevanza, ai fini fiscali, il corrispettivo ricevuto. Il cedente, pertanto, registrerà una plusvalenza, o una minusvalenza, a seconda che la differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore netto contabile dell'azienda trasferita sia, rispettivamente, positiva o negativa. La plusvalenza costituirà un elemento di reddito imponibile ai sensi dell'art. 86 del TUIR. L'eventuale minusvalenza risulterà deducibile, in quanto realizzata, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del TUIR.

Aspetti fiscali per l'acquirente – L'acquirente che utilizza i principi contabili internazionali rileva, secondo la procedura ed i criteri precedentemente descritti, i *fair values* delle attività acquisite e delle passività assunte, nonché, separatamente, l'eventuale avviamento in caso vi sia una differenza tra detti "valori equi" ed il corrispettivo pagato per il complesso aziendale trasferito.

nibile dei soggetti OIC *adopter*. In tale ambito l'art. 2, primo comma, del D.M. n. 48/2009 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nei commi primo e secondo dell'art. 109 del TUIR.

²⁶ In altre parole, l'art. 109, ai commi 1 e 2, qualifica il principio della "competenza" quale criterio principe per la concorrenza di ricavi e costi alla determinazione del reddito d'impresa: ai soggetti IAS *adopter* è quindi concesso – anche ai fini fiscali – derogare al principio della competenza per soddisfare il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, principio cardine su cui si fondano i principi contabili internazionali.

Sia i *fair values* delle attività e delle passività contabilizzate che l'avviamento iscritto assumono rilevanza fiscale in quanto rappresentativi del costo effettivamente sostenuto dall'acquirente.

Nel caso in cui la somma dei *fair values* degli elementi trasferiti risulti superiore al prezzo, il corrispondente avviamento negativo (*badwill*) o utile derivante da un buon affare, seppur registrato tra i componenti positivi del Conto economico, non dovrebbe assumere rilevanza fiscale nell'esercizio in cui viene contabilizzato²⁷.

Al di là di questa apparente semplicità di trattamento, ai fini fiscali, dei valori rilevati nella contabilità dell'acquirente, occorre tuttavia considerare come l'IFRS 3 contempi l'eventualità che il valore attribuito all'aggregazione aziendale, determinato in sede di prima contabilizzazione dell'operazione, possa subire delle modifiche successive, tenuto conto che:

1. l'acquirente deve già includere le eventuali rettifiche di prezzo che siano previste dal contratto di cessione al verificarsi di eventi futuri;
2. la contabilizzazione iniziale di un'aggregazione aziendale può essere determinata solo provvisoriamente entro la fine dell'esercizio in cui l'aggregazione viene realizzata, in quanto possono essere determinati solo provvisoriamente i *fair values* da assegnare ad attività/passività trasferite (incluse le passività potenziali identificabili).

Per quanto attiene il primo genere di rettifiche, *prima facie* non paiono porsi particolari problemi interpretativi di natura fiscale. Infatti, la successiva rilevazione di una rettifica da apportare in aumento, o in diminuzione, del valore dell'aggregazione originariamente determinato si riflette in una corrispondente rettifica in aumento o in diminuzione dei *fair values* attribuiti alle attività e passività, avente come contropartita il Conto economico. Pertanto, tenuto conto che secondo l'art. 83, comma 1, ultimo periodo, del TUIR, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, valgono, anche ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili,

²⁷ Il trattamento fiscale della differenza negativa tra il corrispettivo trasferito e i *fair values* delle attività e passività acquisite è dibattuto. Nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 184/E del 25 luglio 2007, è stata attribuita rilevanza fiscale all'avviamento negativo emerso in sede di acquisto di ramo d'azienda da parte di un soggetto che applicava i principi contabili nazionali. Il *badwill*, nel caso di specie, era rappresentativo di oneri futuri da sostenere in relazione all'azienda acquistata. In un caso apparentemente simile, oggetto della risposta ad interpello n. 538/2021, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto fiscalmente rilevante anche il *badwill* negativo (rappresentativo di oneri futuri) rilevato da un soggetto IAS *adopter*. Tuttavia, il ricavo iscritto a Conto economico in applicazione dell'IFRS 3 avrebbe natura meramente valutativa, e quindi, a rigore, non dovrebbe avere rilevanza fiscale, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR. Quest'ultima posizione (circa l'irrelevanza del ricavo iscritto a titolo di avviamento negativo o utile derivante da un buon affare) parrebbe avallata dalla risposta ad un interpello non pubblicato promosso da un soggetto IAS/IFRS *adopter* (si veda l'articolo Eutekne "Per i soggetti IAS/IFRS *adopter* plusvalenza da buon affare non tassata", a cura di R. Secchi – L. Sintoni, del 27 dicembre 2016) nonché dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 126 del 21 marzo 2022. Si rileva, infine, in dottrina, una recente posizione contraria, favorevole alla rilevanza fiscale dei plusvalori allocati sugli *asset* dell'azienda acquisita e del componente positivo iscritto a Conto economico a titolo di "utile di buon affare", in aderenza al generale principio di derivazione rafforzata dal bilancio sottostante alla determinazione della base imponibile IRES dei soggetti IAS *adopter* (si veda il caso n. 2/2023 del *Think Tank* di STS Deloitte).

le rettifiche in argomento sono da considerarsi deducibili²⁸.

Per quanto riguarda, invece, il secondo genere di rettifiche, l'IFRS 3 prevede che l'acquirente debba rilevare nell'esercizio successivo, in seguito al completamento della contabilizzazione iniziale, le eventuali rettifiche dei valori originariamente determinati in via provvisoria, e comunque: (a) entro 12 mesi dalla data di acquisizione, e (b) con effetto retroattivo, a partire dalla data di acquisizione.

Tipicamente, dette rettifiche si sostanziano in una riclassificazione dell'originario importo contabilizzato a titolo di avviamento in una voce dei beni immateriali (opere dell'ingegno, brevetti, *know-how*, ecc.), in conseguenza di informazioni più dettagliate relative all'azienda trasferita emerse solo successivamente alla data di acquisizione.

La riclassifica dell'avviamento in un bene immateriale comporta, da un punto di vista contabile, che l'ammortamento del bene immateriale non rilevato nell'esercizio di acquisizione venga imputato, nell'esercizio in cui si opera la riclassifica, a riduzione del patrimonio netto, in virtù del principio di retroattività della rettifica previsto dall'IFRS 3.

Tuttavia, occorre considerare come il trattamento fiscale dell'avviamento e dei beni immateriali sia differente, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, le quote di ammortamento del valore di avviamento sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del valore stesso, mentre gli ammortamenti del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc., sono deducibili in misura non superiore al 50%²⁹. Pertanto, ammesso che la rettifica in argomento abbia rilevanza fiscale³⁰, può porsi il dubbio circa la deducibilità della quota di ammortamento del bene immateriale non originariamente rilevata.

L'art. 109 del TUIR, che contiene le norme generali sui componenti del reddito d'impresa, prevede, al comma 4, che i componenti negativi di reddito non siano ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultino imputati al Conto economico relativo all'esercizio di competenza. La stessa disposizione considera imputati a Conto economico anche i componenti negativi di reddito imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali, ma, nel caso di specie, vi sarebbe comunque un difetto di competenza ostativo alla deducibilità della quota

²⁸ Questa conclusione è supportata dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 154/E del 15 dicembre 2004 in merito alla rilevanza fiscale dell'avviamento rilevato in caso di cessione d'azienda, ove esso subisse modifiche negli esercizi successivi a quello di contabilizzazione. A questo proposito, l'Agenzia si esprime nel senso che *“il valore dell'avviamento, iscritto in bilancio secondo corretti principi contabili, debba essere assunto a base dell'ammortamento fiscalmente ammesso ... Risulta chiaro che, in ciascun esercizio successivo all'acquisizione del ramo d'azienda, la deduzione massima fiscalmente ammessa dovrà essere individuata tenendo conto sia delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione che saranno apportate al costo del bene iscritto in bilancio, sia del residuo periodo d'ammortamento”*.

²⁹ Si noti come l'art. 103, comma 3-bis, del TUIR, preveda che per i soggetti che redigono i bilanci in base ai principi contabili internazionali, si applichino i medesimi criteri di deducibilità descritti, a prescindere dall'imputazione al Conto economico.

³⁰ Vedasi, in questo senso, la circolare Assonime n. 51/2008, pag. 44, che ritiene superata la posizione contraria assunta dall'Agenzia delle Entrate sull'argomento (risoluzione n. 111/E del 29 luglio 2005) per effetto della nuova formulazione dell'art. 83 del TUIR, così come modificato dall'art. 1, comma 59, lett. a), della Legge n. 244/2007, che attribuisce espressa rilevanza fiscale, per i soggetti IAS *adopter*, ai criteri di *“qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili”*.

di ammortamento in argomento, in quanto verrebbe rilevata a rettifica del patrimonio solo nell'esercizio successivo a quello di acquisizione (ovvero a quello di competenza).

Tuttavia, l'art. 109 completa il quadro dei criteri generali di deducibilità dei componenti negativi di reddito, precisando che – in deroga al requisito di previa imputazione al Conto economico di competenza – *“le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati a Conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi”*. Alla luce della richiamata deroga, si dovrebbe concludere per la deducibilità del componente negativo di reddito in argomento, anche se riteniamo siano opportuni puntuali chiarimenti ministeriali in merito al trattamento fiscale delle rettifiche contabili previste dall'IFRS 3.

Infine, non paiono, invece, esservi dubbi interpretativi sulla deducibilità dei costi direttamente attribuibili all'operazione di cessione d'azienda (compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti, ecc.), ancorché – in base all'IFRS 3 attualmente vigente – non debbano essere inclusi nel costo dell'aggregazione aziendale, poiché l'art. 4, comma 1, del D.M. 1 aprile 2009, n. 48, prevede esplicitamente che *“i costi accessori all'aggregazione aziendale, come definiti dagli IAS, costituiscono, in ogni caso, costi fiscalmente deducibili”*³¹.

I.3. Aspetti contabili relativi alle operazioni di cessione di azienda c.d. under common control

Come anticipato, le cessioni d'azienda *under common control* sono quelle che vengono effettuate all'interno di un gruppo societario. Si tratta, in linea generale, di aggregazioni aziendali che coinvolgono imprese o aziende che sono, in ultimo, controllate dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti sia prima che dopo l'aggregazione stessa, ed il controllo non è di natura temporanea (IFRS 3, appendice B, paragrafo B1).

Come rilevato in premessa, la peculiarità caratterizzante le operazioni di cessione di azienda che avvengono in ipotesi c.d. *under common control* è che per le stesse, sotto un profilo contabile, non trova applicazione l'IFRS 3.

Assirevi nel documento OPI n. 1 (*Revised*) (*“Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS”* – *“Trattamento contabile delle “business combinations under common control” nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato”*), avente ad oggetto il trattamento contabile delle operazioni di *business combinations under common control* – proprio sottolineando l'assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni –, affronta, in via interpretativa, il trattamento contabile di tali operazioni. Il documento OPI n. 1 (*Revised*), in accordo con la gerarchia definita dallo IAS 8, opera, innanzitutto, nella propria analisi, una selezione dei principi contabili idonei al raggiungimento dell'obiettivo generale della rappresentazione attendibile e fedele, siano essi rinvenibili nell'ambito degli IFRS stessi che, alternativa-

³¹ Detti costi sono integralmente deducibili, in principio, nell'esercizio in cui sono rilevati.

mente, in altri principi contabili e/o ordinamenti giuridici³².

In base al documento OPI n. 1 (*Revised*), per soddisfare i criteri generali dello IAS n. 8.10 – volti ad assicurare un’informativa rilevante, ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori, e attendibile –, l’elemento critico è rappresentato dal fatto che il principio contabile prescelto per rappresentare le operazioni *under common control* deve riflettere la “sostanza economica” delle stesse, indipendentemente dalla loro forma giuridica. In tale ottica, la presenza o meno di “sostanza economica” appare quindi – a giudizio di Assirevi – l’elemento chiave da porre alla base della scelta del principio contabile. Il trattamento contabile della cessione d’azienda tra società *under common control* è, pertanto, subordinato alla evidenza o meno della sostanza economica sottesa all’operazione, vale a dire alla circostanza che tale cessione si concretizzi o meno in un’influenza significativa sui flussi di cassa futuri delle attività trasferite³³.

Nel caso in cui la cessione d’azienda non abbia una significativa influenza sui flussi di cassa futuri, come per lo più accade nelle operazioni in discorso, il criterio guida deve essere quello della prudenza³⁴ e, pertanto, la scelta dei criteri di contabilizzazione deve privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità dei valori delle attività e passività che formano il compendio aziendale ceduto.

Pertanto, il trattamento contabile delle operazioni di cessione d’azienda *under common control* è strettamente correlato alla evidenza o meno nella stessa di una sostanza economica, ossia di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle

³² Esulano dalla trattazione del documento OPI n. 1 (*Revised*) le operazioni di *business combinations under common control* poste in essere prima della *first time adoption* del bilancio d’esercizio, per le quali si rimanda all’OPI n. 5 e le operazioni di fusione che sono trattate nell’OPI n. 2. Inoltre, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’OPI n. 1 (*Revised*) le operazioni che sono già specificamente trattate dai paragrafi 13 e 14 dello IAS 27 *Bilancio separato*. Segnatamente, si tratta delle operazioni in cui una capogruppo riorganizza la struttura del proprio gruppo mediante la creazione di una nuova entità (“*Newco*”) quale sua controllante rispettando i seguenti criteri: (a) la *Newco* ottiene il controllo della capogruppo originaria attraverso una permuta di strumenti rappresentativi di capitale (operazione “carta contro carta”); (b) le attività e le passività del nuovo gruppo sono le medesime del gruppo originario, sia prima che dopo la riorganizzazione; (c) i soci della capogruppo originaria prima della riorganizzazione hanno le medesime Interessenzenze assolute e relative nelle attività nette del gruppo originario e del nuovo gruppo immediatamente prima e dopo la riorganizzazione.

Sono, inoltre, escluse, dalla trattazione dell’OPI n. 1 (*Revised*) le operazioni *under common control*, in cui l’entità che riceve il *business* (esempio: ramo d’azienda) o la partecipazione di controllo è un’entità non operativa (esempio: “*Newco*” o “*Shell company*”). In queste operazioni, infatti, non si realizza alcuna aggregazione aziendale (“*business combination*”) nel bilancio dell’entità ricevente e non si realizza, al contempo, alcun trasferimento di controllo del *business* o della partecipazione ad un terzo soggetto.

³³ La presenza di sostanza economica nell’accezione sopra indicata nelle operazioni *under common control* deve essere dimostrata dagli amministratori delle entità che le hanno poste in essere. In particolare, le operazioni che hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri per le parti interessate dovranno essere suffragate da una esauriente analisi dei flussi di cassa *ante* e *post* operazione sulla base di evidenze adeguate e verificabili fornite dagli amministratori.

³⁴ Al riguardo, vedasi lo IAS 8.10, ai sensi del quale, si deve applicare “un principio contabile che fornisca un’informativa che sia: (a) rilevante ai fini delle decisioni economiche da parte degli utilizzatori; e (b) attendibile, in modo che il bilancio: (i) rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari dell’entità; (ii) rifletta la sostanza economica delle operazioni, altri eventi e circostanze, e non meramente la forma legale; (iii) sia neutrale, cioè scevra da pregiudizi; (iv) sia prudente; e (v) sia completa con riferimento a tutti gli aspetti rilevanti”.

attività nette trasferite per le entità interessate.

Al riguardo, il documento OPI n. 1 (*Revised*) suggerisce le seguenti distinte impostazioni contabili, basate sulla diversa significatività dell'influenza dell'operazione sui flussi di cassa attesi.

a. Operazioni prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri sulle attività nette trasferite – In applicazione del principio della continuità dei valori, comportante la rilevazione nello Stato patrimoniale di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state sempre unite, le attività nette oggetto di trasferimento devono essere rilevate contabilmente ai valori di libro che le stesse avevano prima dell'operazione. È tuttavia possibile che emerga una differenza tra il valore di trasferimento (importo del corrispettivo in denaro) e i valori contabili storici dell'azienda (*business*) trasferita; tale differenza rappresenta un'operazione con soci da rilevare, a seconda delle circostanze, come una contribuzione o una distribuzione di patrimonio netto delle entità coinvolte nell'operazione.

Al riguardo, occorre precisare che nel caso di emersione di una differenza negativa tra il corrispettivo in denaro e il valore contabile dell'azienda (*business*) trasferita, la stessa rappresenta un'operazione con soci solo nell'ipotesi in cui la medesima non sia effettuata a normali condizioni di mercato. Nell'ipotesi in cui, invece, l'operazione sia effettuata a normali condizioni di mercato, il documento OPI n. 1 (*Revised*) non ritiene plausibile la rilevazione della differenza negativa come un'operazione con soci, in quanto tale differenza nella sostanza rappresenta una perdita di valore dell'azienda (*business*) che il cedente dovrà rilevare nel proprio bilancio prima di effettuare il trasferimento.

Le rilevazioni contabili dell'operazione da parte delle entità coinvolte come essere così sintetizzate:

- *da parte dell'acquirente* – L'acquirente deve provvedere all'iscrizione dei valori contabili storici secondo la base di costo. In base al principio della continuità dei valori contabili, si è dell'avviso che il trasferimento dei beni ammortizzabili compresi nell'azienda debba avvenire a "saldi aperti". In altri termini, l'acquirente rileva i singoli beni ammortizzabili evidenziando contabilmente il loro costo storico ed il correlato fondo di ammortamento.
- Per quanto concerne il trattamento contabile dell'eventuale differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo in denaro e il valore contabile dell'azienda (*business*) oggetto di trasferimento, occorre distinguere se tra il cedente e l'acquirente vi sia o meno un rapporto partecipativo di controllo diretto o indiretto. In particolare:
 - a) in ipotesi di differenza positiva tra il corrispettivo in denaro e il valore contabile dell'azienda (*business*) oggetto di trasferimento:
 - 1. se l'acquirente è controllata direttamente o indirettamente dal cedente, l'eccedenza deve essere imputata rettificando in diminuzione il patrimonio netto dell'acquirente, con apposito addebito di una riserva³⁵;

³⁵ In assenza di riserve nel bilancio dell'acquirente, dovrebbe essere iscritta una posta negativa nel patrimonio netto.

2. se l'acquirente è la controllante diretta o indiretta del cedente, l'eccedenza deve essere imputata dall'acquirente ad incremento della partecipazione detenuta nel cedente;
 3. se tra l'acquirente e il cedente non vi è alcun rapporto di controllo diretto o indiretto, l'eccedenza deve essere imputata rettificando in diminuzione il patrimonio netto dell'acquirente, con apposito addebito di una riserva;
- b) in ipotesi di differenza negativa³⁶:
1. se l'acquirente è la controllata diretta o indiretta del cedente, l'eccedenza deve essere imputata ad incremento del patrimonio netto dell'acquirente;
 2. se l'acquirente è la controllante diretta o indiretta del cedente, l'eccedenza deve essere iscritta come dividendo³⁷ nell'utile/ (perdita) dell'esercizio;
 3. se tra l'acquirente e il cedente non vi è alcun rapporto di controllo diretto o indiretto, l'eccedenza deve essere imputata ad incremento del patrimonio netto dell'acquirente.
- *da parte del cedente* –
- a) in ipotesi di differenza positiva:
1. se il cedente controlla direttamente o indirettamente l'acquirente, l'eccedenza deve essere iscritta come dividendo³⁸ a Conto economico nell'utile/ (perdita) dell'esercizio;
 2. se il cedente è controllato direttamente o indirettamente dall'acquirente, l'eccedenza deve essere imputata ad incremento del patrimonio netto del cedente;
 3. se tra il cedente e l'acquirente non vi è alcun rapporto di controllo diretto o indiretto, l'eccedenza deve essere imputata ad incremento del patrimonio netto del cedente;
- b) in ipotesi di differenza negativa³⁹:
1. se il cedente controlla direttamente o indirettamente l'acquirente, l'eccedenza deve essere imputata dal cedente ad incremento della partecipazione detenuta nell'acquirente;
 2. se il cedente è controllato direttamente o indirettamente dall'acquirente, l'eccedenza deve essere imputata rettificando in diminuzione il patrimonio netto del cedente, con apposito addebito di una riserva;
 3. se tra il cedente e l'acquirente non vi è alcun rapporto di controllo diretto o indiretto, l'eccedenza deve essere imputata rettificando in dimi-

³⁶ Si rammenta che con riferimento alla differenza negativa tra il corrispettivo in denaro e il valore contabile dell'azienda oggetto di trasferimento, il predetto trattamento contabile è applicabile solo nelle circostanze in cui l'operazione tra entità *under common control* non sia effettuata a normali condizioni di mercato.

³⁷ L'iscrizione del dividendo a Conto economico per effetto dell'operazione di *business combination under common control* rappresenta un indicatore di *impairment* [IAS 36.12(h)] con riferimento alla partecipazione nella società controllata e, pertanto, dovrà essere effettuato un *impairment test* in accordo allo IAS 36.

³⁸ Si rimanda a quanto indicato nella precedente nota 36.

³⁹ Si rimanda a quanto indicato nella precedente nota 36.

nuzione il patrimonio netto della società cedente, con apposito addebito di una riserva.

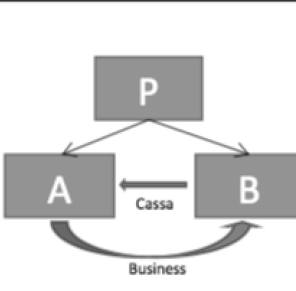
4. Si riportano di seguito una tabella riassuntiva ed una tabella esemplificativa delle modalità di rilevazione contabile della suddetta differenza (come proposte nel documento OPI n. 1 (*Revised*)).

	Differenza positiva (corrispettivo in denaro > valore contabile del business trasferito)	Differenza negativa (corrispettivo in denaro < valore contabile del business trasferito ⁹)	Riferimento agli esempi riportati nell'allegato 1
<i>Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo (diretto o indiretto tramite una subholding)</i>			
Entità acquirente	Decremento del patrimonio netto	Incremento del patrimonio netto	A1
Entità venditrice	Incremento del patrimonio netto	Decremento del patrimonio netto	
<i>Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo diretto o indiretto – l'entità venditrice è la controllante dell'entità acquirente</i>			
Entità acquirente (controllata)	Decremento del patrimonio netto	Incremento del patrimonio netto	A2
Entità venditrice (controllante)	Iscrizione di un dividendo ¹⁰ nell'utile/(perdita) dell'esercizio	Incremento della partecipazione detenuta nell'entità acquirente (controllante)	
<i>Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo diretto o indiretto – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente</i>			
Entità acquirente (controllante)	Incremento della partecipazione detenuta nell'entità venditrice (controllata)	Iscrizione di un dividendo ¹¹ nell'utile/(perdita) dell'esercizio	A3
Entità venditrice (controllata)	Incremento del patrimonio netto	Decremento del patrimonio netto	

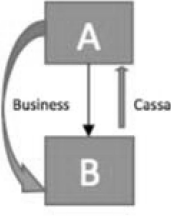
Business combinations under common control che non hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – Esempi di applicazione del principio della continuità dei valori

A) Cessione di un *business* ad un’entità *under common control* con incasso di un corrispettivo in denaro (operazioni di acquisto/vendita di un business)

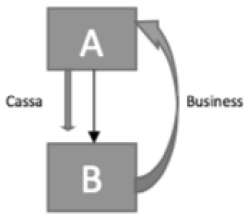
A1) Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)							
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60					
	Entità A (venditrice)		Entità A (venditrice)					
	Cassa	150	PN	50	Cassa	60	Net assets	100
	Net assets		100	PN	40			
	Entità B (acquirente)		Entità B (acquirente)					
	Net assets	100	Cassa	150	Net assets	100	PN	40
PN	50					Cassa	60	

A2) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l’entità venditrice è la controllante dell’entità acquirente

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60	
	Entità A (venditrice)		Entità A (venditrice)	
	Cassa	150	Net assets	100
			Dividendo	50
	Entità B (acquirente)		Entità B (acquirente)	
	PN	50	Cassa	150
	Net assets	100		

A3) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Corrispettivo in denaro: 150		Corrispettivo in denaro: 60	
	Entità A (acquirente)		Entità A (acquirente)	
	Net assets	100	Cassa	150
	Partecip. in B	50		
Entità B (venditrice)		Entità B (venditrice)		
Cassa	150	Net assets	100	
		PN	50	

b. Operazioni con una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – In tali ipotesi:

- *da parte dell'acquirente* – L'acquirente opera l'iscrizione al costo, inteso come *fair value* delle attività trasferite al momento dell'operazione (IFRS 3), ivi incluso l'avviamento; mentre
- *da parte del cedente* – Vi è il riconoscimento, nel Conto economico, della differenza tra il prezzo di cessione ed il valore di carico delle attività oggetto di trasferimento.

I.4. Trattamento fiscale delle operazioni di cessione di azienda under common control

Analogamente a quanto evidenziato dal punto di vista contabile, anche in ordine agli aspetti fiscali occorre operare una distinzione tra operazioni di cessione d'azienda che hanno o meno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite per le entità interessate.

Operazioni prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri sulle attività nette trasferite:

- *da parte dell'acquirente* – In capo all'acquirente, l'acquisto di azienda comporta, nella maggioranza dei casi, il pagamento di un corrispettivo superiore rispetto al valore contabile delle attività e passività trasferite dalla società cedente, in considerazione del maggior valore di mercato dei beni trasferiti e dell'eventuale avviamento insito nel complesso aziendale acquistato. Il corrispettivo liquidato dalla parte acquirente rileva come costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda acquisita, stante la nozione di costo dei beni di cui all'art. 110, comma 1, del TUIR e le previsioni dell'art. 4, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 48 del 1° aprile 2009. Ai sensi di quest'ultima disposizione, infatti, "per le operazioni di cessione di azienda [...] rileva il regime fiscale disposto dal testo unico, anche ove dalla rappresentazione in bilancio non emergano i relativi componenti positivi e negativi o attività e passività fiscalmente rilevanti". La Rela-

zione illustrativa ha precisato che con la predetta disposizione “*Si è ritenuto opportuno [...] ribadire che ai fini fiscali valgono i principi ordinari, giusta i quali i valori fiscali dei beni dell’azienda ricevuta corrispondono al costo sostenuto*”. In altri termini, nel caso di cessione di azienda tra soggetti *under common control*, l’acquirente dovrebbe comunque assumere quali valori fiscalmente riconosciuti dei beni del complesso aziendale acquisito quelli che hanno concorso a determinare il corrispettivo, soggetto a tassazione in capo al cedente, anche se non iscritti in bilancio⁴⁰. Pertanto, sebbene contabilmente le attività oggetto di trasferimento siano rilevate dalla società acquirente ai valori di libro che le stesse avevano presso la società cedente, tali attività assumono fiscalmente un valore complessivo pari al corrispettivo pagato dall’acquirente. Ne consegue un disallineamento tra il valore fiscale e quello contabile dell’azienda acquisita. Ciò comporta in capo alla società acquirente la necessità di riconciliare i valori fiscali e quelli contabili mediante compilazione dell’apposita Sezione del quadro RV della dichiarazione dei redditi. Nell’ipotesi – peraltro ricorrente – in cui i valori fiscali delle attività così acquisite dovessero essere superiori ai rispettivi valori contabili, si porrebbero dei problemi in ordine alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti fiscali relativi a tali attività. Ai sensi del primo periodo del comma 4 dell’art. 109 del TUIR, infatti, “*le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all’esercizio di competenza*”. Sono, tuttavia, deducibili in virtù del primo periodo della lett. b) della disposizione appena citata quei componenti negativi che “*pur non risultando imputati al Conto economico, sono deducibili per disposizione di legge*”. In assenza di un espresso chiarimento in merito da parte dell’Agenzia delle Entrate, non è chiaro se la deroga all’imputazione a Conto economico, di cui al primo periodo della lett. b) del comma 4 dell’art. 109 del TUIR, risulti applicabile in relazione a tali maggiori ammortamenti fiscali, comportandone, conseguentemente, la deduzione fiscale, sebbene non imputati a Conto economico⁴¹. Nel caso in cui si reputasse non applicabile alla fattispecie tale deroga e, quindi, non deducibile la quota di maggiori ammortamenti fiscali non transitati a Conto economico, l’acquirente dovrà differire di fatto il riconoscimento fiscale del costo fino al momento in cui i beni compresi nell’azienda acquisita saranno alienati.

⁴⁰ F. Gallio – F. Badioli, “Risoluzione n. 124/E del 6 dicembre 2010 – Affrancamento dei maggiori valori a seguito di operazioni «under common control» tra soggetti Ias”, in *il fisco*, n. 4/2011, pagg. 518 ss.

⁴¹ Al riguardo, si rileva che secondo l’ABI (circolare n. 7/1998), tali maggiori ammortamenti fiscali sarebbero deducibili in base all’art. 109, comma 4, lett. b), primo periodo. In tal senso pare anche deporre la risoluzione n. 235/E dell’11 agosto 1995 del Ministero delle Finanze; in tale occasione il Ministero, con riferimento ad un caso tutto sommato analogo a quello in esame, ha ammesso – ai sensi dell’attuale art. 109, comma 4, lett. b), primo periodo – la deducibilità degli ammortamenti calcolati sul costo originario dei beni che sono stati svalutati senza transito della svalutazione dal Conto economico e senza diritto alla deduzione fiscale della stessa.

In senso contrario alla deducibilità di tali maggiori ammortamenti fiscali si veda, in particolare, Leo – Monacchi – Schiavo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 1996.

- Al riguardo, parte della dottrina⁴² ha rilevato, in modo condivisibile, che si potrebbe sostenere che la disposizione dell'art. 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 scongiora le penalizzazioni derivanti dalla rilevazione delle operazioni in continuità di valori contabili nel caso di soggetti *under common control*, poiché permette la deduzione ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), prima parte, del TUIR dei componenti negativi non imputabili a Conto economico per disposizione di legge, quale il maggior ammortamento fiscale dei beni facenti parte dell'azienda acquisita.
- Qualora, invece, l'entità del corrispettivo per l'acquisto dell'azienda dovesse risultare inferiore al valore contabile delle attività e passività acquisite, l'acquirente dovrebbe imputare la differenza tra i costi storici e il prezzo di trasferimento, rettificando in aumento il proprio patrimonio netto con accredito di una riserva o, nel caso in cui l'acquirente controlli la società cedente, imputando tale differenza come dividendo a Conto economico.
- In ordine alla qualificazione fiscale dell'importo iscritto a patrimonio netto o a Conto economico, alcuni autori⁴³ hanno rilevato che lo stesso, se ed in quanto riferibile all'iscrizione di cespiti aziendali a valori superiori al prezzo pagato, dovrebbe configurarsi alla stregua di una rivalutazione contabile dei cespiti acquisiti ad un prezzo inferiore al valore di iscrizione nella situazione patrimoniale dell'acquirente, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione la regola enunciata dall'art. 110, comma 1, lett. c), del TUIR, in base alla quale il costo dei beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, che, pertanto, non concorrerebbero a formare il reddito imponibile. In tale ottica, il costo fiscalmente riconosciuto dei beni appartenenti al compendio aziendale corrisponderebbe al prezzo per gli stessi pagato, con la conseguenza che a detto costo, e non al maggiore valore contabile, andrebbero commisurate sia le quote di ammortamento deducibili, sia le plusvalenze e le minusvalenze fiscalmente rilevanti;
- *da parte del cedente* – Nonostante dal punto di vista contabile la cessione d'azienda non comporti generalmente l'emersione di plusvalenze o minusvalenze in capo al cedente, l'operazione mantiene fiscalmente la propria natura realizzativa. Al riguardo, occorre innanzitutto evidenziare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 109, comma 3, del TUIR, *“I ricavi, gli altri proventi di ogni genere [...] concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al Conto economico”*. Inoltre, la rilevanza fiscale delle plusvalenze o delle minusvalenze derivanti dalla cessione d'azienda è chiaramente rinvenibile nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 109 del TUIR, ai sensi del quale si considerano fiscalmente imputati a Conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Pertanto, la plusvalenza determinata quale differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta concorrerà alla determinazione del reddito del cedente ai sensi dell'art. 86 del TUIR. Conseguentemente, la riserva di patrimonio netto

⁴² F. Gallio – F. Badioli, *op. cit.*, pagg. 518 ss.

⁴³ A. Pelosi – G.M. Ragusa, “Regime IRES delle cessioni d'azienda tra soggetti IAS appartenenti al medesimo gruppo”, in *il fisco*, n. 37/2008, pagg. 6651 ss.

iscritta dal cedente a seguito della cessione d'azienda avrà la natura di riserva di utili. Qualora dall'operazione dovesse derivare una minusvalenza – determinata quale differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ceduta ed il relativo corrispettivo – la stessa sarà deducibile fiscalmente ai sensi dell'art. 101 del TUIR, pur non transitando contabilmente dal Conto economico, conformemente a quanto statuito dall'art. 109, comma 4, secondo periodo del TUIR. Nel caso in cui il cedente controlli l'acquirente, ai sensi dell'OPI 1 (*Revised*), lo

stesso rileverà:

- qualora il corrispettivo dovesse essere superiore rispetto al valore contabile delle attività e delle passività trasferite, un dividendo nel risultato dell'esercizio per tale differenza, che concorrerebbe integralmente alla determinazione del proprio reddito ai sensi dell'art. 86 del TUIR;
- qualora il corrispettivo dovesse essere inferiore rispetto al valore contabile delle attività e delle passività trasferite, la stessa incrementerà il valore della partecipazione detenuta nell'entità acquirente per tale differenza; dal punto di vista fiscale tale differenza dovrebbe configurarsi come una minusvalenza deducibile ai sensi dell'art. 101 del TUIR, pur non transitando contabilmente dal Conto economico, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.M. 1° aprile 2009, n. 48 e in virtù dell'art. 109, comma 4, lett. b), primo periodo, del TUIR, che consente la deduzione dei componenti negativi non imputabili a Conto economico per disposizione di legge. D'altronde una conclusione diversa sarebbe fiscalmente iniqua e penalizzante per il cedente rispetto al caso in cui il medesimo adottasse i principi contabili nazionali (OIC).

Operazioni con una significativa influenza sui flussi di cassa futuri sulle attività nette trasferite – Considerato che in relazione a tale tipologia di operazioni si rende applicabile l'IFRS 3, per il relativo trattamento fiscale si rimanda alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2. “Trattamento fiscale delle operazioni di cessione di azienda regolate dall'IFRS 3”.

2. CONFERIMENTO D'AZIENDA

I principi contabili internazionali non prevedono una disciplina specifica in ordine al trattamento contabile delle operazioni di conferimento d'azienda, ma in linea generale riconducono tali operazioni alle *business combination*, regolate dall'IFRS 3. Invero, i conferimenti d'azienda, comportando l'integrazione di più complessi aziendali, rientrano a pieno titolo nella definizione di *business combination* e quindi nell'ambito applicativo, sotto il profilo contabile, dell'IFRS 3.

Con qualche analogia rispetto a quanto riportato in premessa in ordine alle cessioni di azienda, esulano, invece, dall'ambito di applicazione dell'IFRS 3 le seguenti tipologie di conferimenti d'azienda:

- i conferimenti “infragruppo” di azienda, operazioni cosiddette *under common control*, ove il conferente e la conferitaria siano controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, o in cui il conferente, prima del conferimento controlli la conferitaria; ed altresì
- i conferimenti d'azienda in una società neo costituita, in quanto manca, generalmente, l'unione di attività aziendali distinte.

L'IFRS 3 regolamenta, invece, i conferimenti d'azienda a favore di società neo costituite, allorché vengano conferite due o più aziende da due o più soggetti diversi, verificandosi l'effetto "aggregativo", a meno che tali conferimenti siano effettuati nell'ambito del medesimo gruppo.

2.1. Aspetti contabili relativi alle operazioni di conferimento di azienda regolate dall'IFRS 3 (cenni)

Nell'ambito dell'IFRS 3 la partecipazione assegnata dalla conferitaria quale corrispettivo dell'azienda trasferita deve essere iscritta nel bilancio del conferente al costo rappresentativo di quanto ricevuto a titolo di corrispettivo del conferimento effettuato, cioè al *fair value* delle azioni o delle quote emesse dalla conferitaria, rilevando in Conto economico l'eventuale plusvalenza o minusvalenza. La conferitaria, secondo il c.d. *acquisition method*, procede conseguentemente alla contabilizzazione al *fair value* delle attività e delle passività così acquisite.

Fase 1: Identificazione dell'acquirente – Premesso che l'IFRS 3 definisce il soggetto "acquirente" come l'entità aggregante, che ottiene il controllo delle altre entità o attività aziendali, nei conferimenti d'azienda tale soggetto è individuabile in colui che a fronte dell'azienda ricevuta emette azioni o quote di partecipazione, quindi, sostanzialmente, nella conferitaria. Tuttavia, esiste un'eccezione a tale regola rappresentata dalla c.d. acquisizione inversa, in cui il soggetto che ha ricevuto in conferimento l'azienda ed ha emesso, conseguentemente, le azioni o le quote di partecipazione, si configura come soggetto acquisito e non come acquirente. Pertanto, nelle operazioni di conferimento d'azienda si può verificare⁴⁴:

- *un'acquisizione diretta*: in tal caso il conferente acquisisce una partecipazione di minoranza nella conferitaria; la contabilizzazione dell'operazione deve avvenire al *fair value*, alla data dell'emissione, delle azioni o delle quote di partecipazione, emesse dalla conferitaria;
- *un'acquisizione inversa*: in tal caso il conferente acquisisce una partecipazione di maggioranza nella conferitaria e, pertanto, si configura quale soggetto acquirente; la contabilizzazione deve avvenire al *fair value* delle azioni o delle quote di partecipazioni che la conferitaria avrebbe dovuto emettere, per dare ai soci del conferente la stessa percentuale di partecipazioni nella conferitaria dopo l'acquisizione.

Fase 2: Determinazione della data di acquisizione – L'acquirente deve identificare la data di acquisizione, ovvero, generalmente, la data in cui acquisisce le attività e assume le passività della conferente.

Nel caso in cui l'aggregazione aziendale sia effettuata per fasi successive ("*step acquisition*"), la *business combination* si realizza solo nel momento dell'acquisizione del controllo; l'acquirente deve ricalcolare l'interessenza che deteneva in precedenza nell'acquisita al rispettivo *fair value* alla data di acquisizione del controllo e rilevare a Conto economico l'eventuale utile o perdita risultante dalla differenza tra il *fair value* alla data di acquisizione del controllo ed il valore attribuito in precedenza alla stessa

⁴⁴ IFRS 3, par. 7, e appendice B, parr. B14-B18.

partecipazione⁴⁵.

Fase 3: Rilevazione e valutazione delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte – Il soggetto acquirente contabilizza, alla data del conferimento, i *fair value* (valore equo) delle attività e delle passività acquisite o assunte e delle azioni o quote di partecipazione emesse, utili per ottenere il controllo dell'acquisita⁴⁶.

Le attività acquisite e le passività assunte da rilevare sono quelle che:

- a) soddisfano le definizioni di attività e passività contenute nel *framework* IASB per la preparazione e la presentazione del bilancio⁴⁷; e che
- b) sono parte dello scambio avvenuto, e non il risultato di operazioni distinte.

Secondo l'IFRS 3, l'applicazione di detti principi e condizioni può condurre a rilevare alcune attività e passività che non erano precedentemente rilevate come attività e passività nel bilancio dell'azienda acquisita. Per esempio, l'acquirente rileva le attività immateriali identificabili acquisite, quali un marchio, un brevetto o un rapporto con la clientela, anche se non erano rilevate come attività nel bilancio dell'azienda acquisita in quanto – ad esempio – sviluppate internamente imputando a Conto economico i relativi costi⁴⁸.

Successivamente all'effettuazione del conferimento d'azienda si possono verificare degli eventi comportanti delle rettifiche ai valori così contabilizzati. L'acquirente deve includere l'importo di tali rettifiche nel valore dell'aggregazione alla data del conferimento d'azienda. L'esigenza di una rettifica può verificarsi, a titolo esemplificativo, qualora il valore dell'azienda conferita dovesse risultare inferiore di oltre 1/5 a quello in base al quale è avvenuto il conferimento, in conformità a quanto statuito dall'art. 2343, comma 4, c.c.; in tale eventualità, la conferitaria dovrà ridurre il proprio capitale sociale annullando parte delle azioni o quote emesse.

Può rendersi necessaria, altresì, la contabilizzazione di imposte differite attive connesse a variazioni in diminuzione fiscali effettuabili dalla conferitaria; la rilevazione di tali rettifiche comporta la rilevazione di imposte differite attive con imputazione in contropartita di un provento a Conto economico, ovvero di una riduzione del valore dell'avviamento con imputazione in contropartita di un onere a Conto economico.

Nelle acquisizioni inverse, inoltre, considerato che oggetto di acquisizione è l'azienda della conferitaria, vi potrebbero essere delle perdite fiscali riportabili in capo

⁴⁵ L'IFRS 3, al par. 42, precisa che, nel caso in cui l'acquirente avesse rilevato nel patrimonio netto le variazioni del valore della partecipazione nell'acquisita (per esempio, perché la partecipazione era stata classificata come disponibile per la vendita e valutata al *fair value* con contropartita a patrimonio netto), il comportamento contabile da tenere deve essere analogo a quello previsto per la cessione della partecipazione.

⁴⁶ I costi relativi ai compensi dovuti ai consulenti legali, fiscali e finanziari e ai revisori contabili non devono più essere inclusi nel costo dell'aggregazione, dovendo invece essere imputati in un'unica soluzione a Conto economico.

⁴⁷ Ad esempio, i costi di ristrutturazione (dismissione dipendenti, ecc.) che l'acquirente prevede di sostenere in futuro, ma che non è obbligato a sostenere, non sono passività alla data di acquisizione. Pertanto, l'acquirente non rileva quei costi nell'ambito dell'applicazione del metodo dell'acquisizione, ma nel bilancio successivo all'aggregazione, secondo quanto previsto da altri IFRS.

⁴⁸ Il principio contabile segnala alcune tipologie di attività acquisite/passività assunte che meritano particolare attenzione, quali (a) *leasing* operativo; (b) attività immateriali; (c) diritti riacquisiti.

alla conferitaria che a seguito del conferimento potrebbero comportare la rilevazione delle relative imposte differite attive. È possibile, infatti, che prima dell'effettuazione del conferimento, la conferitaria non abbia rilevato le imposte differite attive relative a tali perdite, non sussistendo le relative condizioni (probabilità di realizzazione di redditi imponibili a fronte dei quali è possibile utilizzare le perdite e le variazioni in diminuzione).

Fase 4: Rilevazione e misurazione dell'avviamento o di un utile da un'operazione di aggregazione – L'acquirente deve rilevare, alla data dell'aggregazione, un avviamento, o un utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli, a seconda che la differenza tra il corrispettivo trasferito⁴⁹ e la sommatoria dei *fair value* delle attività identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte sia positiva o negativa.

Nel conferimento d'azienda (o ramo), il corrispettivo trasferito dall'acquirente alla data di acquisizione è rappresentato dal valore (*fair value*)⁵⁰ delle partecipazioni assegnate alla conferente.

L'avviamento, o *goodwill*, se rilevato, è iscritto tra le attività patrimoniali e rappresenta, di fatto, un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente. L'avviamento non deve essere sottoposto ad ammortamento ma a verifica periodica del proprio valore. In particolare, conformemente allo IAS 36 ("Riduzione del valore delle attività"), occorre verificare annualmente se tale avviamento abbia subito riduzioni di valore, o più frequentemente se specifici eventi o modificate circostanze indichino la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore (c.d. *impairment test*)⁵¹.

Il test in argomento consiste nella comparazione tra il valore contabile dell'aggregazione, incluso il relativo avviamento, ed il valore recuperabile della stessa. Nel caso in cui sia rilevata una riduzione del valore, l'avviamento deve essere svalutato.

Un'operazione di aggregazione aziendale può altresì rappresentare per l'acquirente, talvolta, un buon affare⁵², tale da determinare un'eccedenza negativa tra il corrispettivo ed il *fair value* delle attività e passività acquisite⁵³.

⁴⁹ I costi correlati all'acquisizione, ovvero sia i costi che l'acquirente sostiene per realizzare l'aggregazione aziendale (ad esempio, le spese di consulenza, legali, contabili, per perizie nonché altre spese professionali, costi amministrativi generali, ecc.) devono essere contabilizzati dall'acquirente separatamente, come spese dei periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi ricevuti.

⁵⁰ Il corrispettivo trasferito in una aggregazione aziendale deve essere valutato al *fair value* calcolato come la somma dei *fair value*, alla data di acquisizione, delle attività trasferite e delle passività sostenute dall'acquirente. Esempi di potenziali forme di corrispettivo includono disponibilità liquide, altre attività, una attività aziendale o una controllata dell'acquirente, corrispettivi potenziali, strumenti rappresentativi di capitale ordinari o privilegiati, opzioni, warrant, ecc.

⁵¹ L'IAS 36 statuisce che, nella valutazione per perdite di valore dell'avviamento, l'unità di riferimento per la verifica sia la *Cash Generating Unit* ("CGU") a cui è riferibile una parte o la totalità dell'avviamento, e non necessariamente l'impresa nel suo complesso.

⁵² Ad esempio, il venditore potrebbe essere stato forzato alla vendita da situazioni economiche contingenti (necessità di mezzi finanziari, ecc.).

⁵³ L'IFRS 3 non prevede la possibilità che emerga un "*badwill*" (avviamento negativo) – come il precedente principio contabile IAS 22 – ma qualifica l'eccedenza negativa come un utile derivante da un buon affare. Ciò in quanto nell'IFRS 3 gli oneri previsti sono già riflessa nella valutazione a *fair value* delle attività e passività acquisite.

L'eccedenza negativa deve essere iscritta come provento in Conto economico⁵⁴.

Prima di riconoscere un utile derivante da un buon affare, tuttavia, l'acquirente deve rideterminare e verificare se ha correttamente identificato tutte le attività acquisite e tutte le passività assunte, e, nel caso, deve preliminarmente procedere alla rilevazione di ogni ulteriore attività e passività dovesse emergere da questo processo⁵⁵.

Dalla data del conferimento l'acquirente deve includere nel proprio Conto economico i ricavi e i costi e, pertanto, il risultato della gestione dell'azienda.

Nell'ambito delle operazioni di conferimento d'azienda, la rilevazione al *fair value* può interessare aziende diverse a seconda della tipologia di acquisizione originatasi. In particolare, nell'ipotesi di un'acquisizione diretta, in cui il conferente acquisisce una partecipazione di minoranza nella conferitaria, la rilevazione al *fair value* riguarda le attività, le passività e le passività potenziali dell'azienda oggetto di conferimento. Nel caso, invece, di acquisizione inversa, in cui il conferente acquisisce una partecipazione di maggioranza nella conferitaria, la rilevazione al *fair value* interesserebbe le attività, le passività e le passività potenziali dell'azienda della conferitaria.

A quest'ultimo riguardo, Assonime⁵⁶ ritiene che l'IFRS 3, nel caso di conferimenti d'azienda che diano luogo a *reverse acquisition* (ovverossia ad un'acquisizione inversa), richiederebbe l'iscrizione al *fair value* dei beni della società conferitaria solo in sede di redazione del bilancio consolidato, mentre, invece, nella predisposizione del bilancio individuale i maggiori valori dovrebbero essere attribuiti ai beni ricevuti. Più precisamente, non potendo trovare applicazione in tal caso l'IFRS 3, le regole di rappresentazione del bilancio individuale della conferitaria dovrebbero desumersi dal complesso degli altri principi contabili internazionali i quali sanciscono, in generale, che i beni acquisiti debbano essere rilevati in base al *fair value* del loro corrispettivo e che, in particolare, qualora i beni acquisiti vengano remunerati mediante l'emissione di quote di partecipazione, i beni stessi debbano essere valorizzati in base al *fair value* delle quote stesse (IFRS 2 e IAS 27). In quest'ottica i maggiori valori di iscrizione sarebbero espressi sempre e solo sui beni dell'azienda ricevuta dalla società conferitaria. Del resto, questa impostazione è certamente più aderente alla disciplina civilistica che non sembra poter tollerare che un aumento di capitale possa essere sottoscritto attraverso una rivalutazione dei beni propri⁵⁷. Tale questione andrebbe comunque approfondita dai competenti organi sotto il profilo civilistico.

Rilevazione della fiscalità differita – La rilevazione delle imposte differite può riguardare le imposte differite attive e passive. E segnatamente:

- le imposte differite attive connesse a:
 - perdite fiscali (nel caso di acquisizioni inverse, ove ne ricorrano i presupposti) o “variazioni in diminuzione” relative all'azienda acquisita;

⁵⁴ Il principio contabile non individua in modo specifico la posta di Conto economico nella quale registrare l'eccedenza negativa in argomento, ma richiede che sia fornita informativa circa la voce del prospetto in cui tale utile è rilevato (IFRS 3, par. B64n).

⁵⁵ L'obiettivo della verifica è quello di garantire che le valutazioni riflettano correttamente tutte le informazioni disponibili alla data di acquisizione.

⁵⁶ Assonime, circolare 12 settembre 2008, n. 51, par. 3.2.2.

⁵⁷ Il Codice civile, infatti, impone di iscrivere, in contropartita dell'aumento del patrimonio netto della società conferitaria, i beni ricevuti e non gli eventuali plusvalori relativi ai beni già da questa posseduti.

- differenze temporanee tra i maggiori valori contabili e i minori valori fiscali delle passività facenti parte dell'azienda acquisita che si verificano (anche) per effetto della rilevazione di tali passività al *fair value*; nonché
- le imposte differite passive connesse a:
 - “variazioni in aumento” relative all'azienda acquisite;
 - differenze temporanee tra i maggiori valori contabili e i minori valori fiscali delle attività facenti parte dell'azienda acquisita che si verificano per effetto della rilevazione di tali attività al *fair value*; al riguardo, si rammenta che ai sensi dello IAS 12 non devono essere contabilizzate imposte differite passive relative all'avviamento; naturalmente la contabilizzazione di tali imposte differite passive non deve essere operata qualora si opti per il riallineamento tra valori contabili e valori fiscali delle attività previsto dall'art. 176, comma 2-ter, del TUIR o dall'art. 15, commi da 10 a 12, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185⁵⁸.

Se il conferimento d'azienda può essere contabilizzato solo provvisoriamente, in quanto provvisoria è la determinazione dei *fair value* da attribuire alle attività e passività dell'azienda acquisita, occorre inizialmente procedere alla contabilizzazione delle stesse utilizzando i valori provvisori. Entro 12 mesi dall'effettuazione del conferimento – e con riferimento a tale data – deve essere operata la contabilizzazione definitiva; in pratica si devono rilevare *ex novo* i *fair value* delle attività e passività che erano state contabilizzate provvisoriamente come se fossero stati rilevati alla data di acquisizione e deve essere rettificato in conseguenza l'eventuale avviamento rilevato o la differenza negativa, tra costo dell'acquisizione e *fair value* delle attività e passività, che è stata accreditata a Conto economico.

2.2. Trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di azienda regolate dall'IFRS 3

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il conferimento d'azienda risulta regolato dall'art. 176 del TUIR. L'art. 176 del TUIR prevede per i conferimenti d'azienda il regime obbligatorio della neutralità fiscale. Tuttavia, il comma 2-ter della medesima disposizione contempla la possibilità per la conferitaria di affrancare i maggiori valori contabili mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. Ai sensi del comma 1 dell'art. 176 del TUIR, i conferimenti d'azienda effettuati in regime di neutralità non comportano il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze fiscalmente rilevanti. In tale ambito, il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita, mentre la conferitaria subentra nella posizione fiscale del conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda oggetto di conferimento ed eredita l'anzianità dei beni compresi nella stessa.

Il conferente rileva, quindi, al *fair value* la partecipazione emessa dalla conferitaria, con imputazione a Conto economico della conseguente plusvalenza o minusvalenza fiscalmente irrilevante.

⁵⁸ Abrogato, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024.

In capo alla conferitaria la rilevazione contabile delle attività e passività dell'azienda conferita al *fair value* è fiscalmente irrilevante. I nuovi maggiori o minori valori attribuiti a tali attività e passività non sono fiscalmente riconosciuti e la conferitaria subentra nei valori fiscali che esse avevano in capo alla conferente. L'eventuale emersione di un avviamento, conseguentemente, non è fiscalmente riconosciuto. Simmetricamente, la rilevazione di un *negative goodwill* – quale eccedenza del *fair value* delle attività e passività rispetto al corrispettivo trasferito dall'acquirente – imputato nel Conto economico della conferitaria come provento, non è tassato.

Dal punto di vista fiscale vi è, quindi, da parte della conferitaria un subentro nelle vicende reddituali relative alle attività e passività conferite a “saldi aperti”, ossia in continuità dei valori fiscalmente riconosciuti sia per quanto attiene al costo originario dei beni che per quanto riguarda i relativi fondi rettificativi preesistenti al conferimento. Dal punto di vista contabile, invece, le operazioni di conferimento vengono normalmente rappresentate a “saldi chiusi”⁵⁹ poiché tali operazioni determinano in termini giuridici ed economici un trasferimento d'azienda. Ciò potrebbe comportare, a seguito dell'abrogazione del quadro EC del Mod. UNICO (e, quindi, della possibilità di dedurre ammortamenti, rettifiche di valore e accantonamenti non imputati, anche solo in parte, a Conto economico), un differimento del riconoscimento fiscale del costo, dato che gli ammortamenti imputabili a Conto economico dalla conferitaria potrebbero essere inferiori a quelli che sarebbero deducibili fiscalmente.

Al riguardo, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili⁶⁰ è dell'avviso che la deducibilità degli ammortamenti fiscali così calcolati debba essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile (nella fattispecie a “saldi chiusi”) e valutativa utilizzata dalla conferitaria, tali quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a Conto economico. La deducibilità – secondo l'AIDC – consegue all'applicazione dell'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR, il quale legittima la deduzione, mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, di spese e altri componenti negativi che pur non essendo imputabili a Conto economico sono deducibili per disposizione di legge. Nel caso di specie, infatti, la “disposizione di legge” sarebbe l'art. 176 del TUIR, che sancisce imperativamente la neutralità dei conferimenti d'azienda, neutralità da cui consegue una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti indipendentemente dai comportamenti contabili e valutativi adottati dalla società conferitaria.

In considerazione delle osservazioni di Assonime precedentemente illustrate, tale impostazione contabile e tributaria si renderebbe applicabile anche nel caso delle cosiddette acquisizioni inverse.

Imposta sostitutiva sui conferimenti d'azienda – Il comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR prevede la possibilità in capo alla conferitaria di optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni immateriali e materiali oggetto del conferimento mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini

⁵⁹ Senza, dunque, una distinta rilevazione contabile del costo originario dei beni e dei relativi fondi rettificativi preesistenti al conferimento.

⁶⁰ Norma di comportamento n. 178 dell'AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) – Sezione di Milano – “*Computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente*”.

delle imposte dirette e dell'IRAP⁶¹⁻⁶². Per il conferente, l'operazione resta neutrale, anche nel caso in cui la conferitaria opti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. Tale regime opzionale di imposizione sostitutiva non solo introduce una semplificazione rispetto alla necessità di dover tenere memoria delle divergenze tra i maggiori valori civilistici e i minori valori fiscali, ma permette di conseguire maggiori valori fiscalmente riconosciuti rilevanti ai fini della misurazione delle successive vicende reddituali dei beni oggetto di riallineamento (ammortamenti, cessioni, ecc.).

Il regime di neutralità di cui al comma 1 dell'art. 176 del TUIR implica per la conferitaria, nel caso in cui non si faccia ricorso al riallineamento mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva, l'iscrizione della fiscalità differita sulle differenze tra valori contabili e valori fiscali dei beni conferiti. Ai sensi dello IAS 12, le imposte differite devono essere iscritte in contropartita dell'avviamento incrementandone il valore⁶³.

Per quanto riguarda i costi direttamente attribuibili ai conferimenti effettuati in forza dell'IFRS 3, detti costi saranno attribuiti interamente al Conto economico, e conseguentemente dedotti ai fini fiscali.

Ai sensi dell'art. 176, comma 2-ter, del TUIR, possono essere oggetto di affrancamento i maggiori valori relativi ai beni che costituiscono immobilizzazioni immateriali e materiali.

Con riferimento ai soggetti IAS *adopter*, considerato che gli schemi di bilancio di tali soggetti si basano su schemi flessibili che legittimano l'adozione di criteri di classificazione diversi rispetto a quelli tradizionali, sembra logico ritenere che gli stessi possano optare per l'affrancamento con riguardo a quei beni che, ove fossero stati adottati gli schemi di bilancio previsti dai principi contabili nazionali, avrebbero idealmente trovato collocazione tra le immobilizzazioni materiali o immateriali⁶⁴.

L'opzione per l'affrancamento deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria. Gli immobili sono divisi nelle seguenti categorie: aree fabbricabili, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali per destinazione, fabbricati strumentali per natura, fabbricati non strumentali. Le immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili costituiscono categorie omogenee in funzione dell'anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento.

Per le immobilizzazioni immateriali, invece, l'affrancamento può essere operato

⁶¹ Per quanto riguarda i dettagli dell'imposta sostitutiva si rimanda a quanto disposto dal D.M. 25 luglio 2008 e ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 25 settembre 2008, n. 57/E. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, si applica il comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR come sostituito dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 192/2024, in attuazione della Legge delega per la riforma del sistema fiscale italiano (n. 111 del 9 agosto 2023). In caso di conferimenti di azienda tra soggetti che adottano principi contabili differenti, gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 192/2024 prevedono altresì regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili.

⁶² Le osservazioni relative a tale norma, di seguito esposte, erano valide anche con riferimento alle ipotesi di riallineamento introdotte dall'art. 15, commi da 10 a 12, del D.L. n. 185/2008, ora abrogato, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, dall'art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 192/2024.

⁶³ Anche in questo caso le differenze tra valori contabili e valori fiscali dovranno essere annotate nell'apposita Sezione del quadro RV del modello dichiarativo dei redditi da parte del conferitario. Il conferente compilerà il medesimo quadro con riguardo alla differenza di valore attribuibile alla partecipazione ricevuta a seguito del conferimento.

⁶⁴ Assonime, circolare n. 51/2008, par. 3.2.1.

singolarmente per ciascuna di esse.

Il regime sostitutivo consente l'affrancamento delle differenze tra maggiori valori contabili e minori valori fiscali originatesi in occasione e per effetto del conferimento in capo alla conferitaria, nonché di eventuali disallineamenti relativi ai beni facenti parte dell'azienda oggetto di conferimento, preesistenti in capo alla conferente, fatta eccezione per i disallineamenti derivanti da deduzioni extra-contabili, che dovevano essere affrancati usufruendo dell'apposita disciplina.

Nel caso di conferimento che costituisce un'acquisizione inversa, l'Assonime, come parte della dottrina, sono correttamente dell'avviso che la contabilizzazione che prevede la rivalutazione delle attività e delle passività dell'azienda della conferitaria sia adottabile solo nel bilancio consolidato, mentre nel bilancio separato della conferitaria siano le attività che compongono l'azienda conferita a dover essere iscritte al *fair value*. Conseguentemente, anche con riferimento a tali operazioni si renderebbe possibile l'opzione per l'affrancamento dei disallineamenti tra i maggiori valori contabili e i minori valori fiscali, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176 del TUIR.

Per i soggetti IAS *adopter*, in caso di riallineamento della differenza tra maggiore valore contabile e minore valore fiscale delle attività la possibilità di incremento degli ammortamenti fiscalmente ammessi è generalmente subordinata allo stanziamento di maggiori ammortamenti contabili a Conto economico, ai sensi dell'art. 109, comma 4, lett. b), primo periodo del TUIR, essendo venuta meno la possibilità di effettuare deduzioni extra-contabili.

Tuttavia si rammenta che a giudizio dell'AIDC⁶⁵ nell'ambito dei conferimenti d'azienda, la mancata imputazione, integrale o parziale, da parte della conferitaria degli ammortamenti a causa di tecniche contabili o valutative adottate, non pregiudica la deduzione degli ammortamenti fiscali. Se, invece, i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell'importo imputato a Conto economico.

In relazione, invece, ai marchi e all'avviamento, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 103 del TUIR, la deduzione degli stessi prescinde dalla imputazione dei relativi ammortamenti a Conto economico.

2.3. Aspetti contabili relativi alle operazioni di conferimento di azienda c.d. *under common control*

Come già descritto per il caso di cessione d'azienda, cui si rimanda, anche ai conferimenti che rientrano nella fattispecie delle operazioni *under common control* non si applicano le previsioni contenute nell'IFRS 3. Al fine di individuare il corretto trattamento contabile per questo tipo di operazioni, Assirevi ha emanato il documento OPI n. 1 (*Revised*), che fornisce alcune interpretazioni comuni a cessioni d'azienda e conferimenti d'azienda.

Segnatamente, rientrano tra i conferimenti *under common control* quelle operazioni in cui:

- il conferente e la conferitaria sono controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto;

⁶⁵ Norma di comportamento n. 178.

- il conferente controlli la conferitaria già prima del conferimento;
- la conferitaria sia una società di nuova costituzione ed il conferente sia un unico soggetto⁶⁶.

Secondo Assirevi, dette operazioni (tipicamente finalizzate ad una riorganizzazione aziendale interna al medesimo gruppo societario e non ad un effettivo trasferimento a terzi di un'azienda o ramo d'azienda), dovrebbero essere rappresentate contabilmente in base alla sostanza economica dell'operazione medesima, ovvero distinguendo a seconda che si tratti di operazioni che abbiano una significativa influenza sui flussi di cassa delle attività trasferite o meno. Si distinguono, pertanto, le seguenti impostazioni contabili, già trattate per quanto di interesse, relativamente alla parte concernente le cessioni di azienda.

a. Operazioni prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – In questo caso, il documento OPI n. 1 (*Revised*) prevede l'applicazione del principio della continuità dei valori, ovvero la rilevazione da parte della conferitaria delle attività e delle passività del ramo d'azienda conferito a valori contabili storici determinati secondo la base di costo scelta (valori risultanti dal bilancio consolidato dell'entità controllante comune oppure valori di libro risultanti dalla contabilità della conferente)⁶⁷.

La differenza tra il valore di trasferimento (*fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale emessi dall'entità conferitaria) e i valori contabili storici dell'azienda trasferita non è assimilabile ad un'operazione con soci, in quanto non si realizza un trasferimento di risorse monetarie tra le entità.

Pertanto, a seguito del conferimento, i soggetti coinvolti operano le seguenti rilevazioni contabili:

- la conferitaria rileva l'azienda oggetto di conferimento al suo valore contabile ed incrementa di pari importo il proprio patrimonio netto;
- il conferente, simmetricamente, rileva la partecipazione nella conferitaria per un importo pari all'incremento del patrimonio netto della conferitaria.

Nelle operazioni di conferimento, inoltre, ad avviso di Assirevi, non può mai emergere una differenza negativa tra il *fair value* degli strumenti rappresentativi di capitale ricevuti dalla conferitaria ed il valore contabile dell'azienda oggetto di conferimento, poiché tale circostanza sarebbe rappresentativa di una perdita di valore dell'azienda da rilevare nel bilancio della conferente prima di effettuare il conferimento.

Si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle modalità di rilevazione contabile della suddetta differenza (come proposta nel documento OPI n. 1 (*Revised*)).

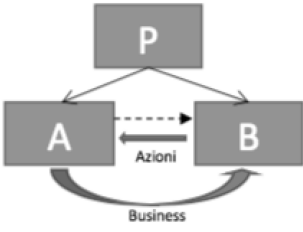
⁶⁶ Infatti, nel caso in cui più soggetti procedessero ad un conferimento di ramo d'azienda in una società di nuova costituzione potrebbe applicarsi l'IFRS 3, in quanto risulterebbero verificati i presupposti dell'aggregazione di più unità aziendali e del trasferimento del controllo, a condizione però che, a seguito del conferimento medesimo, un unico soggetto conferente acquisisca il controllo (come definito dall'IFRS 3) effettivo della società conferitaria.

⁶⁷ Per i beni ammortizzabili detta continuità si traduce in un trasferimento dei valori c.d. a "saldi aperti", ovvero viene trasferito il costo storico che il bene aveva in capo alla conferente ed il relativo fondo ammortamento.

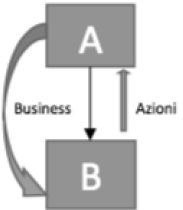
Business combinations under common control che non hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – Esempi di applicazione del principio della continuità dei valori

B) Conferimento di un *business* ad un'entità *under common control*

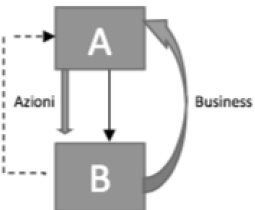
B1) Le entità coinvolte non hanno un rapporto partecipativo di controllo al momento

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferente)		Entità A (conferente)	
	Partec. in B	100	Net assets	100
			Perdita di valore	40
			Partec. in B	60
	Entità B (conferitaria)		Entità B (conferitaria)	
	Net assets	100	PN	100
	Net assets	60	PN	60

B2) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità conferente è la controllante dell'entità conferitaria

	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferente)		Entità A (conferente)	
	Partec. in B	100	Net assets	100
			Perdita di valore	40
			Partec. in B	60
	Entità B (conferitaria)		Entità B (conferitaria)	
	Net assets	100	PN	100
	Net assets	60	PN	60

B3) Le entità coinvolte hanno un rapporto partecipativo di controllo – l'entità venditrice è la controllata dell'entità acquirente

 Si ritiene rara questa casistica in quanto post-conferimento si verrebbe a creare un rapporto partecipativo diretto della controllata nei confronti della propria	Valore contabile del business: 100 (Net assets)			
	Fair value delle azioni: 150		Fair value delle azioni: 60	
	Entità A (conferitaria)		Entità A (conferitaria)	
	Net assets	100	PN	100
	Entità B (conferente)		Entità B (conferente)	
	Partec. in A	100	Net assets	100
	Partec. in A	60	Perdita di valore	40

b. Operazioni che hanno una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite – In deroga al principio della continuità dei valori espresso per

le operazioni prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite, Assirevi ritiene che, in questo caso, possa applicarsi il metodo dell'acquisizione previsto dall'IFRS 3.

Pertanto, la conferitaria iscriverà le attività trasferite, incluso l'eventuale avviamento, al *fair value*, mentre il conferente rileverà a Conto economico la differenza tra il valore di carico della partecipazione ricevuta nella conferitaria ed il valore netto contabile dell'azienda conferita.

La circostanza che l'operazione comporti una significativa variazione nei flussi di cassa delle attività trasferite deve essere dimostrata, in maniera esauriente e dettagliata, da parte degli amministratori delle società che hanno posto in essere l'operazione.

2.4. Trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di azienda under common control

Analogamente a quanto descritto in merito agli aspetti contabili, anche relativamente agli aspetti fiscali occorre operare una distinzione tra operazioni di conferimento d'azienda che hanno, o meno, una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite per le entità interessate.

Operazioni prive di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri sulle attività nette trasferite – Come si è visto in precedenza, i conferimenti *under common control*, privi di una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite⁶⁸, devono essere contabilizzati, secondo Assirevi, in continuità dei valori contabili, senza evidenziare plusvalori sui beni trasferiti.

Detta modalità di contabilizzazione è in linea con la neutralità fiscale dei conferimenti d'azienda prevista dall'art. 176, comma 1, del TUIR, in base al quale "i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze". In particolare, dal punto di vista fiscale, il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita, mentre la conferitaria subentra nella posizione della conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell'azienda ricevuta.

Nel caso in cui vi siano dei disallineamenti già presso la conferente tra i valori contabili e i valori fiscali dei beni facenti parte del complesso aziendale oggetto di conferimento, tali disallineamenti saranno ereditati dalla conferitaria la quale continuerà a gestire gli stessi analogamente a quanto operato in precedenza dalla conferente.

Operazioni con una significativa influenza sui flussi di cassa futuri sulle attività nette trasferite – Considerato che in relazione a tale tipologia di operazioni si rende applicabile l'IFRS 3, per il relativo trattamento fiscale si rimanda alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 2. "Trattamento fiscale delle operazioni di conferimento di azienda regolate dall'IFRS 3".

⁶⁸ Tenuto conto che ai conferimenti *under common control* con una significativa influenza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite si applica l'IFRS 3, per quanto riguarda gli aspetti fiscali si rinvia al relativo paragrafo che si occupa di questa fattispecie.

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer